

## **IMPUGNATA DAL GOVERNO CENTRALE LA LEGGE SUI GASDOTTI DELLA REGIONE ABRUZZO**

Nella riunione del Governo dei giorni scorsi è stata deliberata l'impugnazione della legge Regione Abruzzo n. 28 del 19 giugno 2012 recante "Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)". Nel comunicato si legge: "in quanto contiene disposizioni in materia di localizzazione e realizzazione di gasdotti ed altri impianti energetici in zone sismiche che violano i principi statali di coordinamento tra l'istituzione regionale e quella statale nella materia, a legislazione concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica".

La legge regionale impugnata stabilisce quanto segue:

«Art.1bis(Competenza della Regione nell'ambito della localizzazione di opere di interesse statale)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 1 nel rilascio, da parte della Regione Abruzzo, dell'intesa ai sensi del comma 5 dell'art. 52 quinquies del DPR 8.6.2001, n. 327, come integrato dal D.Lgs. 27.12.2004, n. 330, la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1.
2. Per la localizzazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 1, ricadenti nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1, la Regione nega l'intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al comma 6, dell'art. 52 quinquies del DPR 8.6.2001, n. 327.
3. La Regione nega, altresì, l'intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 79/4 del 25.9.2007.